

Corte di Cassazione, sez. III civile - 28/01/2013, n. 1877. Pres. Trifone. Est. Uccella.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della sentenza della Corte di appello di Milano del 20 dicembre 1996 la Phenix Soleil Assicurazioni s.p.a., le Assicurazioni Winterthur s.p.a. e la Mutuamar avevano intimato alla Daunia s.a.s. un precetto al fine di vedersi corrispondere la somma di L. 194.597.950, mentre la ILVA (succeduta all'Italsider) aveva intimato un precetto alla stessa Daunia per il pagamento di L. 8.559.500.

Comunicata alla RAS l'avvenuta notifica della sentenza e dei pedissequi precetti la RAS aveva respinto la richiesta della Daunia, secondo la quale l'ILVA e le tre Compagnie avrebbero dovuto versare quanto statuito in quella sentenza, non avendo messo a disposizione il massimale di polizza.

Con atto di citazione del 5-10 febbraio 1999 la Daunia conveniva in giudizio la RAS, la Genova Assicurazioni, la Nazionale Assicurazioni, la Winterthur Assicurazioni, la Toro Assicurazioni, la Vittoria Assicurazioni perchè fossero condannate a pagarle "in quanto surrogata alle società Phenix Soleil, Assicurazioni Generali, Mutuamar e ILVA, L. 45.456.440, oltre spese nei due gradi di giudizio".

Il Tribunale di Milano in data 11 marzo 2002 dichiarava la prescrizione del diritto azionato dalla Daunia anche nei confronti dell'avv. O., chiamato in causa dall'attrice per risarcimento dei danni da inadempimento del mandato professionale, conferitogli.

Su gravame della Daunia la Corte di appello di Milano il 16 febbraio 2006 ha confermato la sentenza di prime cure. Avverso siffatta

decisione propone ricorso per cassazione la Dania s.a.s. in merito alla dichiarata prescrizione dell'azione risarcitoria a favore dell'avv. O., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l'avv. O.. La società ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente evidenziato che il presente ricorso non necessita dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. perchè si tratta di decisione anteriore al 2 marzo 2006.

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2946, e/o 2948 c.c. - art. 360 c.p.c., n. 3) la società ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell'appello abbia individuato il "quando" della decorrenza del termine prescrizione nella data in cui in conseguenza della omessa proposizione della domanda giudiziale contro il subvettore e della mancata chiamata in garanzia delle coassicuratrici, sono maturati i termini di prescrizione annuali previsti dagli artt. 2951 e 2952 c.c., e cioè nella data del 16 aprile 1985, in cui è trascorso l'anno dal giorno del sinistro - il (OMISSIS)" (p. 20 ricorso).

A suo avviso, il giudice dell'appello, allorchè ha ritenuto che il danno alla Daunia coincideva con l'inadempimento dell' O., avrebbe confuso il fatto (omissione) dal quale il danno è derivato, con il danno stesso (p. 24 ricorso). La censura merita accoglimento.

E' giurisprudenza costante di questa Corte, da cui non è il caso di discostarsi e che va ribadita, quella secondo la quale la corretta interpretazione dell'art. 2035 c.c. comporta che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità

professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (tra le tante Cass. n. 16463/09; Cass. n. 26020/11).

Nel caso in esame poichè il danno, dovuto alla asserita condotta omissiva dell' O., si deve ritenere concretato ed attualizzato e manifestato solo nel momento in cui il giudizio promosso da Phenix Soleil ed altre Compagnie assicuratrici si ebbe a concludere con la sentenza definitiva della Corte di appello di Milano del 20 dicembre 1996, che fu posta in esecuzione e poichè la domanda risarcitoria contro l' O. è stata proposta dopo l'atto interruttivo del 23 dicembre 1999 il diritto azionato contro il professionista non si è prescritto. Per cui risulta non conforme al diritto vivente la statuizione contenuta nella sentenza impugnata su questo capo e di cui a p. 13-14 della stessa, in quanto se la domanda della Phenix Soleil e delle altre compagnie contro la Daunia fosse stata respinta, in accoglimento delle difese svolte dall'avv. O., nessun danno sarebbe scaturito alla Daunia e, quindi, nessun danno le sarebbe derivato dalla perdita dei diritti verso le Compagnie assicuratrici e verso il subvettore, come precisa la società ricorrente (p. 25 ricorso).

2. - Il secondo motivo, espressamente subordinato (p. 31 ricorso - omessa e/ o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio-violazione dell'art. 277 c.p.c., comma 1 - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è inammissibile, in quanto il giudice dell'appello ha definito il giudizio emettendo sentenza ex art. 279 c.p.c., comma 2, n. 2 e, quindi, non aveva alcun obbligo di esaminare punti non più

decisivi per la controversia, come correttamente fa rilevare il resistente.

Peraltro, la censura non attiene al percorso logico-giuridico del giudice dell'appello, il quale, una volta ritenuto, erroneamente come evidenziato, prescritto il diritto nei confronti dell'avv. O. in riferimento alla sua attività defensionale nei confronti delle Compagnie assicuratrici, ben poteva limitare l'oggetto della sua decisione solo ad alcune domande o eccezioni.

3. - Anche il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c. e degli art. 84 e 100 c.p.c. - art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto, contrariamente alla sua intitolazione, coinvolge questioni di fatto, che sono state ampiamente accertate e per le ragioni di cui all'esame da parte del collegio del secondo motivo.

Del resto, una volta accolta la eccezione di prescrizione, il giudice dell'appello non ha esaminato tutte le altre deduzioni proprio perchè ha ritenuto, anche qui erroneamente, che " i pretesi diritti nei confronti del subvettore D.V.I. e nei confronti delle coassicuratrici possono essere sorti solo dalla data ((OMISSIS)) nella quale l'autocarro della suddetta ditta è stato rubato con l'intero carico e, quindi, si sono prescritti il 16 aprile 1985" (p. 15 sentenza impugnata).

Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso; i motivi secondo e terzo vanno dichiarati inammissibili e nei limiti del motivo accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013